

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1969

(9^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MANCINI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni (1):

« Adeguamento della legislazione sulle pensioni degli avvocati alla Costituzione » (522)
(D'iniziativa del senatore Tesauro) (2):

PRESIDENTE	Pag. 119, 123, 124, 126 128, 130, 131, 133
ANGELINI	124
BERMANI	126, 130
BISANTIS	125, 132
BRAMBILLA	126
DI PRISCO	125, 131
MARIS	123, 124, 125, 126, 132
PENNACCHIO	123, 126, 128, 130, 133
RAMPA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	131
TESAURO	125, 131
TORELLI, relatore	120, 124, 130
VARALDO	124
ZUCCALA	132

(1) Vedi coordinamento nella seduta del 28 ottobre 1969.

(2) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori ».

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Dolores Abbiati Greco Casotti, Accili, Albani, Angelini, Bermanni, Bisantis, Bonatti, Brambilla, Di Prisco, Fermariello, Magno, Mancini, Mazzoli, Palazzeschi, Pozzar, Ricci, Segreto, Tedeschi, Torelli, Valsecchi, Varaldo e Vignolo.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bertola e Elena Gatti Caporaso sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Pennacchio e Zuccalà.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Maris e Tesauro.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Rampa.

R I C C I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tesauro: « Adeguamento della legislazione sulle pensioni degli avvocati alla Costituzione » (522)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tesauro: « Adegua-

mento della legislazione sulle pensioni degli avvocati alla Costituzione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Come tutti ricorderanno, il disegno di legge di iniziativa del senatore Tesauro venne approvato, dopo una ampia relazione del collega Torelli ed un altrettanto ampio e accurato esame da parte della Commissione, in sede referente. Successivamente — in seguito a richiesta unanime della Commissione — il Presidente del Senato ha concesso il passaggio in sede deliberante.

Se la Commissione è d'accordo, si procederà alla discussione del disegno di legge sulla base del testo approvato in sede referente. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

T O R E L L I, *relatore*. Dopo l'approvazione del provvedimento in sede referente, ci sono state alcune manifestazioni di consenso e di adesione a questo testo di legge, che è bene la Commissione conosca.

Noi abbiamo approvato il disegno di legge in data 3 giugno 1969 e il Consiglio nazionale forense, in data 23 giugno, dopo aver preso atto del provvedimento e suggerito alcune modifiche e precisazioni al testo stesso, « esprime, comunque, a nome dell'intero Ordine forense italiano, la soddisfazione per la previsione di aumento dei trattamenti previdenziali, al fine di adeguarli alle necessità e allo stesso decoro della classe forense ».

Tre giorni dopo, e cioè il 26 giugno, la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori, sulla quale grava la responsabilità diretta di tutta la questione, ha espresso parere favorevole al disegno di legge, identicamente all'avviso formulato, a nome dell'intero Ordine forense italiano, dal Consiglio nazionale forense, tenendo responsabilmente a dichiarare che « ove venisse mantenuto fermo l'aumento previdenziale a favore dei pensionati della Cassa infrasettanneni, originariamente proposto dal disegno di legge n. 522, secondo il testo risultante all'atto della presentazione del medesimo il 27 febbraio 1969, la Cassa è in grado di assicurare, anche se le entrate non affluiranno immediatamente nelle disponibilità della Cassa stessa, l'effettivo pagamento dell'aumento

delle pensioni per il primo quinquennio di applicazione della legge, a partire dal 1° gennaio 1970, ed esprime altresì il voto che il testo definitivo della legge sia integrato da una disposizione la quale porti a fruire di un corrispondente miglioramento anche le pensioni indirette ».

A ciò non si è potuto, per la verità, arrivare, data la difficoltà di reperire i fondi per la copertura finanziaria di questa voce. Comunque il problema delle pensioni indirette resta aperto.

Analogamente il 10° Congresso nazionale giuridico forense, tenuto a Torino dal 9 al 14 settembre 1969, unanimemente affermava che « udite le dichiarazioni del Guardasigilli all'apertura del Congresso, delibera di richiedere alla Presidenza delle due Camere legislative, ai Ministri della giustizia e del lavoro, che il progetto diventi legge dello Stato con la procedura parlamentare più sollecita e domanda alla Presidenza del Congresso di trasmettere, prima di esaurire la funzione, questo voto ai Presidenti del Senato e della Camera e ai Ministri della giustizia e del lavoro ».

L'Unione delle Curie, che raccoglie in sé tutti i Consigli degli Ordini degli avvocati e procuratori d'Italia, successivamente, e cioè l'11 ottobre 1969, venuta a conoscenza, in parte giustamente e in parte erroneamente, di qualche remora che proveniva dal Ministero di grazia e giustizia, deliberava in questo modo: « fa voti perchè il Ministro della giustizia, destinato a esercitare la sua alta funzione anche in relazione alle libere professioni, dia il suo consenso perchè la proposta, nella formulazione approvata in sede referente, possa avere corso immediato, che risponde alle esigenze degli avvocati, corso che non può essere più oltre ritardato da tentativi ostruzionistici o dilatori che non hanno alcuna giustificazione come riconoscono gli organi responsabili che hanno il potere e il dovere di interpretare gli interessi di coloro che esercitano effettivamente il magistero forense ».

A questi pareri favorevoli si sono aggiunti quelli tecnicamente ben più influenti delle Commissioni giustizia e finanze e tesoro del Senato, le quali hanno dato il loro consen-

so non solo al disegno di legge originario, ma lo hanno ripetuto anche per quello che è risultato dagli emendamenti approvati dalla nostra Commissione in sede referente nella seduta del 3 giugno 1969.

Per quanto riguarda la copertura di queste spese dobbiamo tener presente, anzitutto, il parere favorevole della maggiore interessata, cioè la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori, la quale ha fatto i suoi calcoli attuariali per il futuro avendo presente la situazione finanziaria attuale; in secondo luogo bisogna ricordare che tutti i calcoli effettuati dalla Cassa anzidetta sono stati fatti con estrema cautela, prevedendo, ad esempio per quanto riguarda le entrate, la possibilità di introitare fin dal momento dell'approvazione della legge, mentre invece la decorrenza dell'aumento delle pensioni è dal 1° gennaio 1970.

Ora se oggi approviamo in sede legislativa il provvedimento in discussione — come tutti auspichiamo — e la Camera sollecitamente darà pure il suo assenso, entrerebbe in funzione immediatamente l'aumento delle entrate ed ogni mese guadagnato prima del gennaio 1970 comporterebbe un beneficio di circa un miliardo.

Per quanto riguarda gli aumenti, i calcoli sono stati fatti tenendo presente che tutti gli aumenti delle pensioni per il prossimo annuo maturino dal 1° gennaio 1970, mentre logicamente le pensioni verranno a maturazione lungo il decorso dell'anno. Dico questo per dimostrare lo scrupolo col quale sono stati fatti i calcoli; d'altronde il Ministero di grazia e giustizia, preoccupato ancora di assicurare al massimo questa copertura, ci ha fatto presente la necessità di un emendamento all'articolo 2; poichè, in effetti, tale emendamento corrisponde anche ad un principio di giustizia, ben volentieri, quindi, lo sottopongo all'attenzione della Commissione. Esso si riferisce ad una maggiore entrata, che possiamo valutare in circa 500 milioni annui, e riguarda l'obbligo, da parte dei pensionati che continuino a lavorare e cioè quelli che non si sono fatti depennare dall'Albo professionale, di corrispondere (per il solo fatto che continuano a lavorare) un contributo annuale minimo di centomila lire. In de-

finitiva, con l'emendamento in questione, si viene a stabilire il principio che non vi è obbligo di cancellazione dall'Albo, ma gli avvocati possono continuare a esercitare, a condizione che paghino il contributo fisso di centomila lire l'anno. In questo modo si viene a garantire, in modo pacifico e tranquillo, la copertura totale. Per parte mia, anche per un ulteriore introito, ma più che altro per un adeguamento razionale, ho proposto una modifica dell'articolo 9, di cui successivamente dirò.

Altri emendamenti che io proporrò riguardano il titolo del disegno di legge, che attualmente è « Adeguamento della legislazione sulle pensioni degli avvocati alla Costituzione »; ritengo opportuno che tale titolo sia modificato come segue: « Adeguamento delle pensioni degli avvocati e dei procuratori legali », in quanto il provvedimento, come è ovvio, riguarda anche i procuratori legali.

All'articolo 2 si propone l'emendamento di cui ho già parlato e che consiste nell'aggiungere i seguenti commi: « Gli avvocati e procuratori che fruiscono della pensione di anzianità e che continuino a mantenere l'iscrizione agli Albi, sono tenuti a corrispondere, a decorrere dal 1° gennaio 1970, il contributo obbligatorio annuo nella misura fissa di lire 100.000.

« La Cassa è autorizzata a trattenere l'importo del contributo obbligatorio di cui al comma precedente, in 13 rate, sulle corrispondenti mensilità di pensione ».

La rateazione di cui all'ultimo comma di questo emendamento è dovuta all'opportunità di evitare l'emissione di ruoli anche a carico di pensionati e per evitare la spesa dell'aggio esattoriale, di modo che la Cassa, corrispondendo il rateo di pensione, lo decurta di una quota pari alle centomila lire diviso 13, quindi circa 6.500 lire mensili.

Un altro emendamento propongo all'articolo 4, cioè si tratta di sostituire le parole « a suo tempo » con le altre « in precedenza ».

All'articolo 8, ultimo comma, propongo di aggiungere « bensì dalle parti soccombenti ».

Qui era nata la questione della ripetibilità o meno, da parte dei clienti, del contributo. La Commissione aveva affermato la non ripetibilità; dopo aver studiato attentamente l'articolo 7 e l'articolo 8 del provvedimento ed aver accettato il principio della non ripetibilità, ci siamo accorti — per quanto riguarda l'articolo 8 — che ci sono aumenti di contributi sulle sentenze; cioè il contributo si paga al momento della sentenza, ovvero si paga al momento in cui l'avvocato, ottenuta la sentenza, va all'ufficio del registro a pagare la tassa di registrazione della sentenza. In quel momento chi va a registrare la sentenza? Ci va l'avvocato che ha vinto la causa che può anche essere un avvocato diverso da quello che l'ha iniziata; può essere l'avvocato dell'attore, ma può anche essere l'avvocato del convenuto, insomma va a pagare la tassa colui che ha interesse a registrare la sentenza. Al momento della registrazione l'avvocato deve pagare il contributo non soltanto a suo nome, ma anche a nome dell'avversario, perchè la tassa grava su tutti gli avvocati che hanno partecipato alla causa. Ora sarebbe profondamente ingiusto che questo avvocato dovesse pagare per sé e per l'altro, ma è anche ingiusto che debba pagare per sé se ha vinto la causa. Allora io propongo, fermo il principio della non ripetibilità del contributo, di aggiungere « bensì dalle parti soccombenti »: queste dovranno pagare il contributo. È una questione di logica! In questo modo, inoltre, resta fermo il principio, affermato dalla Commissione, della non ripetibilità.

All'articolo 9, lettera e), dove si fissano i contributi sui decreti di trasferimento di immobili a seguito di aggiudicazione con o senza incanto nelle procedure esecutive e in quelle fallimentari, propongo di raddoppiare il valore dei contributi stessi, fermo restando l'ultimo valore di 500.000 lire. Cioè, in sostanza, la lettera e), dovrebbe assumere il seguente tenore: « contributo di lire 20.000 sui decreti di trasferimento di immobili a seguito di aggiudicazione con o senza incanto, nelle procedure esecutive e in quelle fallimentari, se di valore fino a lire 5 milioni; contributo di lire 40.000, se di valore fino a 10 milioni; contributo di lire 100.000, se

di valore fino a 50 milioni; contributo di lire 200.000, se di valore fino a 100 milioni e contributo di lire 500.000, se di valore superiore ».

Mi è stato fatto notare da molte parti che vi era una certa sperequazione nei valori di questi contributi per cui bisognava dare una maggiore gradualità e proporzionalità anche in base al valore dell'immobile aggiudicato. In base a tali osservazioni propongo l'emendamento all'attenzione della Commissione.

Articolo 13: la Commissione aveva stabilito che: « Sono esclusi dal pagamento dei contributi previsti dalla presente legge gli atti e i provvedimenti esenti da imposte, tasse o diritti in misura totale o parziale a norma della legge 5 novembre 1959, n. 940, concernente i procedimenti relativi a controversie di lavoro e a rapporto di pubblico impiego ».

« La medesima esenzione si applica, altresì, agli atti relativi alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie ».

Quest'ultima esenzione è stata voluta dalla Commissione ed è stata ribadita dal Ministero di grazia e giustizia; però con il Ministero si era raggiunto l'accordo di far seguire una norma, che è quella che ora propongo: « Le esclusioni di cui ai commi precedenti non si applicano qualora il datore di lavoro risulti soccombente ». Il beneficio viene riservato esclusivamente ai prestatori d'opera.

Dopo questo articolo, ne propongo un altro, il 13-bis, del seguente tenore e che non ha bisogno di spiegazioni: « Ogni norma legislativa in contrasto con la presente legge deve ritenersi abrogata ».

Tengo a dichiarare, infine, che tutti i punti che il Ministero di grazia e giustizia aveva sostenuto sono stati accolti nel disegno di legge; l'ultima riserva riguardava la copertura e anche questo punto è stato risolto con l'introduzione dell'emendamento precedentemente illustrato. Per questi motivi ritengo che la Commissione possa approvare con piena tranquillità il testo ora al nostro esame e che è già stato approvato in sede referente, con gli emendamenti che mi sono permesso di formulare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dei singoli articoli nel testo già approvato dalla Commissione in sede referente.

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è così modificato:

« Le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1970 sono integrate sino a raggiungere i seguenti importi:

1) pensioni di anzianità agli infrasettantenni: lire 150 mila mensili;

2) pensioni di anzianità agli ultrasettantenni e di invalidità: lire 220 mila mensili;

3) pensioni di reversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità: lire 100 mila mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dall'ultimo capoverso dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 è così modificato:

« A decorrere dal 1970 il contributo obbligatorio annuo, dovuto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali, consiste in una percentuale del 5 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore legale, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, fino ad un reddito di lire 3 milioni; in una percentuale del 6 per cento fino ad un reddito di lire 5 milioni e in una percentuale dell'8 per cento oltre il predetto limite; salvo in ogni caso il minimo di lire 100 mila annue a carico dell'iscritto che non aveva ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età all'atto dell'iscrizione alla Cassa ed il minimo di lire 120 mila annue a carico dell'iscritto che all'atto dell'iscrizione alla

Cassa aveva superato il trentacinquesimo anno di età.

Nel caso di reddito professionale in contestazione, le percentuali, se superiori al minimo dovuto, saranno applicate in via provvisoria sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato.

Vale per le riscossioni, mediante ruoli esattoriali, delle contribuzioni e percentuali dovute alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali l'obbligo di "non riscosso come riscosso" ».

P E N N A C C H I O . Una precisazione. Poichè le pensioni cominciano ad essere erogate dal 1° gennaio 1970 è opportuno che sia introdotta la data esatta, appunto, del 1° gennaio, anzichè lasciare la forma generica « 1970 ». Si tratta, ripeto, di una precisazione di forma e non di sostanza.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Pennacchio, tendente a sostituire alla data 1970, l'altra: « 1° gennaio 1970 ».

(È approvato).

Sempre allo stesso articolo il relatore propone un emendamento aggiuntivo dei seguenti commi:

« Gli avvocati e procuratori che fruiscano della pensione di anzianità e che continuino a mantenere l'iscrizione agli Albi, sono tenuti a corrispondere, a decorrere dal 1° gennaio 1970, il contributo obbligatorio annuo nella misura fissa di lire 100.000.

La Cassa è autorizzata a trattenere l'importo del contributo obbligatorio di cui al comma precedente, in 13 rate, sulle corrispondenti mensilità di pensione ».

M A R I S . Una delucidazione. Comprendo benissimo che se qualcuno mantiene la iscrizione all'Albo e continua a svolgere la sua attività è giusto che contribuisca con un prelievo sul suo reddito al fondo della Cassa; quello che mi domando, invece, è perchè diminuisca il suo contributo, dato che viene determinato nella misura fissa di centomila lire l'anno. Se a 64 anni non percepisce pen-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)9^a SEDUTA (22 ottobre 1969)

sione e contribuisce con 400.000 lire, a 65, cioè un anno dopo, percepirà una pensione di 150.000 lire al mese, ma contribuirà soltanto per centomila lire l'anno alla Cassa. Quali sono le ragioni di questo fatto?

P R E S I D E N T E . Presumibilmente si è partiti dalla considerazione che a 65 anni l'attività professionale è ormai ridotta al minimo.

M A R I S . Però ci sono avvocati che, pur avendo superato quella età, guadagnano sette, otto, comunque molti milioni l'anno.

P R E S I D E N T E . In effetti il collega Maris ha citato un caso al quale, forse, il relatore potrebbe dare adeguata risposta. Il senatore Maris ha detto che il professionista che ha compiuto il 65° anno di età e che ha un reddito superiore ai 7-8 milioni l'anno non solo viene ad usufruire della pensione, ma si vede anche ridotto il contributo alla Cassa, in quanto non più proporzionale al reddito, bensì determinato in misura fissa. In effetti l'osservazione mi pare giusta: si potrebbe apportare una qualche modifica?

M A R I S . Basterebbe dire che gli avvocati e i procuratori che continuano a lavorare, pur avendo superato il 65° anno di età, sono tenuti a corrispondere il contributo obbligatorio; cioè a dire per loro continua a valere l'articolo 2.

A N G E L I N I . Sono d'accordo con la proposta del senatore Maris.

M A R I S . Però potrebbero anche esserci argomenti diversi; cioè, poichè la Cassa è una cassa autonoma (vale a dire: io avvocato riprendo dalla Cassa quello che alla Cassa ho depositato nel corso degli anni), il discorso potrebbe cambiare e allora non possono sorgere obiezioni. Ma domando: ci sono argomenti del genere?

V A R A L D O . Ma chi va in pensione non paga più contributi; per cui tanto varrebbe dire: chi è iscritto all'Albo non ha pen-

sione; questo lo posso capire ed è anche logico. Chi continua ad essere iscritto non va in pensione, farà lui il calcolo se gli conviene prendere la pensione e non lavorare, oppure continuare a lavorare e non percepire la pensione. Non bisogna dimenticare, poi, che ci sono di quelli che continuano ad essere iscritti all'Albo per un puro piacere e non perchè ciò sia redditizio; continuano ad essere iscritti all'Albo per avere la soddisfazione e il piacere di esercitare la loro professione quando loro capita. Io, medico che vado in pensione, posso avere il piacere di scrivere una ricetta senza che nessuno mi dica: no, non puoi fare perchè non sei più iscritto all'Ordine dei medici. In questo caso pago il mio desiderio di continuare ad essere iscritto all'Ordine con un *quid* che rappresenta una cifra modesta.

M A R I S . Ma se l'avvocato fa qualche atto giudiziario, allora il contributo lo paga attraverso le marche « Cicerone », oppure attraverso la maggiorazione della registrazione, eccetera. Questo se svolge in concreto una qualche attività; ma se mantiene l'iscrizione all'Albo soltanto per un comprensibilissimo sentimento, allora perchè deve pagare anche quel minimo?

T O R E L L I , relatore. Il relatore si dichiara alquanto perplesso in merito.

In sede referente abbiamo dibattuto il problema che il diritto alla pensione non comporta la cancellazione dall'Albo e questo tema è stato superato. Allora, restando la permanenza negli Albi, abbiamo detto che in questo caso è giusto che si continui a pagare qualche cosa. Abbiamo pensato che il professionista, raggiunto il 65° anno, sta declinando e quindi è presumibile che non abbia più quelle entrate che aveva nel pieno delle sue forze; pertanto abbiamo deciso di limitare il contributo al minimo. Questo è stato il ragionamento fatto in Commissione. Poi può anche esserci il caso, denunciato dal senatore Maris, del grande legale, dell'avvocato di grido che a 65 e più anni si mantiene sulla cresta dell'onda e continua ad avere un reddito superiore al minimo. Questo esiste, è vero, però dobbiamo scegliere:

o entriamo nel concetto che a 65 anni l'attività lavorativa redditizia del professionista decade ed allora applichiamo il minimo fisso, oppure consideriamo che l'attività redditizia professionale continua anche oltre il 65° anno di età e allora bisogna accettare il concetto espresso dal collega Maris.

In verità, io sono molto perplesso e pertanto mi rimetto alla Commissione; l'emendamento che ho presentato prevede, appunto, il caso di quell'avvocato che vuole continuare a fare qualcosa e che, comunque, poco o tanto che faccia, resta sempre nei limiti di un reddito inferiore ai tre milioni annui e quindi paga le centomila lire. Certo, se, invece, è un professionista che supera il limite minimo fissato di tre milioni, avrà un beneficio pagando le centomila lire, anziché in proporzione al reddito previsto dal primo comma. Mi rimetto, comunque, alla Commissione.

T E S A U R O . Mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che questo costituisce uno di quei dubbi sui quali si può far leva per creare una situazione tale che si presti molto bene a bloccare il disegno di legge in discussione o quello delle pensioni indirette e così via.

A rigore è giusto quello che dice il collega Maris, che cioè si dovrebbe escludere per coerenza logica qualsiasi contributo, ma si è sollevato il problema della copertura fino alla esasperazione, fino allo scrupolo, poichè sostanzialmente non si vogliono toccare certi fondi riservati esclusivamente alla previdenza.

Non è l'ideale, certo; ma d'altra parte il disegno di legge in discussione non si propone di risolvere integralmente il problema.

Mi permetterei di dire quindi che il contributo è basso, tuttavia si può accettare l'emendamento che se non altro soddisfa dal punto di vista finanziario e non offre più il fianco a speculazioni per far ritardare la legge.

D I P R I S C O . Quando abbiamo discusso sull'obbligatoria cessione abbiamo tutti sollevato il problema dei fondi speciali ed abbiamo indicato il modo in cui l'ini-

ziativa doveva essere inquadrata perchè, spostandoci da quel preciso indirizzo, anche il problema della sicurezza sociale incontrerà ostacoli notevoli. Voi tutti ricordate la battaglia sostenuta per gli operai. Affermammo allora un principio che ora scardiniamo per quanto riguarda gli assicuratori, i consulenti del lavoro e così via, cioè tutte le posizioni di gestione autonoma.

Questa è una grossa preoccupazione perchè ci mettiamo nella condizione di farci imputare che a distanza di pochi mesi dalla grossa battaglia che abbiamo sostenuto per affermare certi principi, noi stessi scardiniamo tutti i punti base di un problema che è fondamentale rispetto alle prospettive di ordine generale che abbiamo posto.

Verrebbe ad essere scardinato il principio da noi stessi stabilito, secondo cui chi continua a lavorare deve continuare a versare i contributi e non può avere assistenza.

B I S A N T I S . Il risultato di quanto è avvenuto è l'emendamento del collega Torelli: chi continua a lavorare deve continuare a pagare i contributi.

Ed ecco la proposta Maris: se uno guadagna un certo reddito anche dopo i 65 anni di età deve continuare a pagare in proporzione.

Ma la posizione di questi avvocati è diversa. Non possiamo tornare indietro ed obbligare l'avvocato a pagare i contributi normali poichè chi è stato collocato a riposo ha maturato una certa pensione in base ai contributi versati. La pensione una volta veniva corrisposta in base ai versamenti.

M A R I S . Ma ora il criterio non è più quello della capitalizzazione: diventa una pensione sociale nell'ambito di una comunità ristretta.

B I S A N T I S . Penso che molti avvocati anche a ottanta anni desiderano mantenere l'iscrizione all'Albo più che altro per ragioni morali e sentimentali che per continuare ad esercitare. Hanno la pensione e pagano il contributo annuo. Ma perchè questo contributo è stato istituito? Per ingannare certe situazioni finanziarie?

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)9^a SEDUTA (22 ottobre 1969)

Siccome quando si approvò la famosa legge del 1965 riguardante l'avviamento della riforma della previdenza sociale, abbiamo inserito una norma — che fu molto discussa — per cui all'articolo 2, lettera i), si stabilì che alla formazione di questo famoso fondo concorrevano anche il 10 per cento dei contributi corrisposti dagli iscritti, si può osservare che se alla Cassa pensioni di previdenza non venisse sottratto il citato 10 per cento avremmo maggiori possibilità per far fronte alle nostre esigenze.

Tutto sommato, quindi, sono d'accordo con il collega Torelli che propone l'emendamento: mi auguro che l'emendamento stesso sia mantenuto e approvato.

PENNACCHIO. Vorrei pregare il collega Maris, che pure ha fatto delle osservazioni molto fondate, di non insistere nella sua posizione, anche per evitare complicazioni di procedura per quanto riguarda l'ultimo comma, quello delle trattenute da parte della Cassa di previdenza, perchè il beneficio che stabiliamo per mezzo di quel comma si potrebbe salvare soltanto determinando una complicazione burocratica che nell'intenzione di tutti va eliminata. Tanto più che torniamo al principio di fondo delle centomila lire.

BRAMBILLA. Il collega Di Prisco è stato esplicito fino ad un certo punto: nel momento in cui noi stabiliamo il principio per cui chi, ad una certa età, va in pensione non deve avere remore nel godimento del trattamento di quiescenza, dobbiamo fare in modo che sia un principio valido per tutti.

Siamo di fronte ad un fondo speciale alimentato da professionisti; non c'è opposizione di principio, però sia chiaro che le opinioni illustrate in questa sede devono affermare ciò che abbiamo sempre affermato: quando il lavoratore va in pensione non deve avere nessuna trattenuta.

MARIS. Non voglio insistere, ma l'argomento cui mi riferivo deve necessariamente richiamarsi ad una situazione di carattere amministrativo all'interno della Cassa, non

ad una questione di principio. Anzi, sacrificiamo in questo momento una questione di principio ad una necessità amministrativa contingente.

BERMANI. Se si resta iscritti all'Albo si deve pagare il contributo come prima, anche se un avvocato non lavora. Si dice che il rimanere iscritti all'Albo è una questione sentimentale, ma d'altra parte si può ben dire che chiunque sia iscritto all'Albo può continuare a dare pareri ogni momento, anche non esercitando la professione a tutti gli effetti.

Quindi se si rimane iscritti all'Albo dopo essere stati collocati in pensione, è giusto che si continui a pagare la tassa perchè si presume che i legali che si trovano in tale situazione continuano a lavorare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 3.

Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere, mediante l'applicazione di apposita marca, alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali un contributo di lire 3.000 in qualsiasi procedimento in cui interviene davanti all'Autorità amministrativa, anche in sede disciplinare. Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere altresì un contributo di lire 3.000 per qualsiasi decisione emessa da Autorità amministrativa anche in sede giurisdizionale.

Per i procedimenti in materia mineraria e doganale il contributo di cui al comma precedente relativo alle decisioni emesse dall'Autorità amministrativa, anche in sede giurisdizionale, è di lire 15.000.

(È approvato).

Art. 4.

L'avvocato o procuratore, che a suo tempo abbia interrotto l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali e si sia poi iscritto alla stessa, qualora presenti domanda per essere ammesso ad usufruire della pensione di anzianità successivamente all'entrata in vigore della presente legge, dovrà versare alla Cassa forense un contributo di lire 300.000.

In ogni caso l'iscritto che intenda conseguire la pensione di anzianità a norma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, può esercitare il diritto di riscatto degli anni mancanti, per un periodo non superiore a dieci anni, per raggiungere i prescritti anni di iscrizione, versando alla Cassa la somma di lire 80.000 per ogni anno mancante, per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

Per i periodi successivi, il versamento relativo è commisurato a lire 150.000 per ogni anno mancante.

A questo articolo il relatore, senatore Torelli, ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole « a suo tempo » con le parole « in precedenza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 5.

È dovuto un contributo di lire 2.000 alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali sulle ordinanze emesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317, dalle Autorità indicate nell'articolo 8 della stessa legge.

La riscossione del contributo è demandata alle stesse Autorità ed Uffici cui è demanda-

ta in via normale od in via coattiva la riscossione della sanzione amministrativa.

(È approvato).

Art. 6.

Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sugli atti che vengono depositati presso le cancellerie commerciali dei tribunali e sui documenti rilasciati dalle stesse, nonchè sulle copie di tali atti e documenti, riguardanti le imprese commerciali indicate dall'articolo 2195 del Codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative, va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna, nella misura di lire 5.000.

Il contributo di lire 3.000 è dovuto per la vidimazione iniziale e per quelle annuali su ciascuno dei libri la cui tenuta è considerata obbligatoria per legge e dei libri ausiliari prescritti per le imprese di cui all'articolo 2195 del Codice civile, escluse in ogni caso dall'obbligo di tale contribuzione le società cooperative.

(È approvato).

Art. 7.

L'articolo 20 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, ed il secondo comma dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono così modificati:

« Il contributo dovuto da ciascun procuratore o avvocato è aumentato nella misura seguente:

1) davanti agli Uffici di conciliazione da lire 200 a lire 500;

2) davanti alle Preture da lire 500 a lire 1.000;

3) davanti ai Tribunali ordinari e militari e alle Corti di assise di primo grado da lire 700 a lire 3.000;

4) davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello da lire 1.000 a lire 5.000;

5) davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi i provvedimenti concernenti le pensioni di guerra, alla Commissione centrale delle imposte dirette ed indirette da lire 1.500 a lire 10.000 ».

Tali aumenti non sono ripetibili dai clienti.

Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore è tenuto a corrispondere due contributi.

(È approvato).

Art. 8.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono così modificati ed integrati:

a) il contributo per le sentenze dei conciliatori da lire 600 a lire 800;

b) il contributo per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori da lire 2.000 a lire 3.000;

c) il contributo per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi e per le sentenze delle Corti di assise da lire 4.000 a lire 6.000;

d) il contributo per le sentenze e gli altri provvedimenti delle Corti di appello, delle Corti di assise di appello e delle Sezioni specializzate per gli usi civili da lire 5.000 a lire 8.000;

e) il contributo per le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Tribunale supremo militare da lire 8.000 a lire 10.000;

f) il contributo per i lodi arbitrari di cui alla lettera m) che non oltrepassino il valore di 10 milioni è di lire 6.000;

g) il contributo per i lodi arbitrari di valore non superiore ai 20 milioni è di lire 10.000;

h) il contributo per i lodi arbitrari di valore non superiore ai 30 milioni è di lire 20.000;

i) il contributo per i lodi arbitrari superiori a 30 milioni è di lire 50.000;

Il contributo è dovuto per ciascun procuratore o avvocato costituito.

Il contributo per le sentenze dei conciliatori è corrisposto all'atto del deposito degli atti introduttivi del procedimento; per le ordinanze e per le sentenze del Consiglio di Stato all'atto del deposito dei ricorsi e controricorsi; per le sentenze della Corte dei conti e della Corte costituzionale all'atto della costituzione della parte interessata al giudizio.

Il contributo di cui alle lettere a), b), c), d), e), non è ripetibile dai clienti.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'ultimo comma, le parole: « bensì dalle parti soccombenti ».

PENNACCHIO. Sono d'accordo sull'emendamento del relatore. Faccio notare tuttavia che all'articolo 7 molto opportunamente è detto che « tali aumenti » non sono ripetibili dai clienti. Riterrei logico pertanto che anche all'ultimo comma dell'articolo in esame si usasse la stessa dizione specificando che « Gli aumenti dei contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) non sono ripetibili dai clienti, bensì dalle parti soccombenti ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Torelli.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Pennacchio.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 8 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 9.

Sono dovuti inoltre alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli av-

vocati e procuratori legali i seguenti contributi:

a) contributo di lire 3.000 per ogni decreto di emancipazione;

b) contributo di lire 8.000 sulle ordinanze di cancellazione di ipoteche;

c) contributo di lire 2.000 sui verbali di deposito di somme di valore superiore a lire 50.000 e fino a lire 200.000 e contributo di lire 5.000 se di valore superiore;

d) contributo di lire 1.500 sui verbali di inventario, non redatti da notaio, se di valore fino a lire 50.000; contributo di lire 3.000, se di valore fino a lire 500.000; contributo di lire 5.000 se di valore superiore;

e) contributo di lire 10.000 sui decreti di trasferimento di immobili a seguito di aggiudicazione con o senza incanto, nelle procedure esecutive e in quelle fallimentari, se di valore fino a lire 5 milioni; contributo di lire 20.000, se di valore fino a 10 milioni; contributo di lire 50.000 se di valore fino a 50 milioni; contributo di lire 100.000 se di valore fino a 100 milioni e contributo di lire 500.000 se di valore superiore.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Torelli un emendamento tendente a sostituire nella lettera e) alle cifre « 10.000 », « 20.000 », « 50.000 », e « 100.000 », le cifre: « 20.000 », « 40.000 », « 100.000 » e « 200.000 ».

In tal modo la lettera e) risulterebbe così formulata: « e) contributo di lire 20.000 sui decreti di trasferimento di immobili a seguito di aggiudicazione con o senza incanto, nelle procedure esecutive e in quelle fallimentari, se di valore fino a lire 5 milioni; contributo di lire 40.000, se di valore fino a 10 milioni; contributo di lire 100.000 se di valore fino a 50 milioni; contributo di lire 200.000 se di valore fino a 100 milioni e contributo di lire 500.000 se di valore superiore ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo di cui ho testè dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 10.

Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1965, n. 798 non si applica per i certificati penali rilasciati dagli uffici del casellario giudiziario per motivi di lavoro.

(È approvato).

Art. 11.

Il Ministro di grazia e giustizia, con decreto emanato su parere del Consiglio direttivo della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori autorizza la Cassa stessa ad aumentare l'importo delle quote di pensione qualora l'indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al 10 per cento rispetto a quello che ha dato luogo alla precedente variazione.

Le variazioni di cui al precedente comma sono accertate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto col Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 12.

La Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali per la copertura delle spese necessarie agli aumenti delle pensioni è tenuta a devolvere con precedenza le somme riscosse a norma della presente legge e delle precedenti sulla previdenza per gli avvocati.

(È approvato).

Art. 13.

Sono esclusi dal pagamento dei contributi previsti dalla presente legge gli atti o i provvedimenti esenti da imposte, tasse o diritti, in misura totale o parziale, a norma della legge 5 novembre 1959, n. 940, concernente i procedimenti relativi a controversie individuali di lavoro e a rapporti di pubblico impiego.

La medesima esenzione si applica altresì agli atti relativi alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

9ª SEDUTA (22 ottobre 1969)

Le esclusioni di cui ai commi precedenti non si applicano qualora il datore di lavoro risulti soccombente.

PENNACCHIO. A questo punto vorrei fare una osservazione. Se questi contributi o marche previdenziali non sono ripetibili è evidente che la disposizione di favore va a tutto vantaggio dell'avvocato interessato. Cioè accade che tanti avvocati che svolgono la loro attività soltanto nel campo del lavoro e dell'assistenza vengono esonerati dalla mutualità a differenza degli altri che non si interessano di questo settore di attività.

Noi dobbiamo partire da una posizione di fiducia verso l'etica professionale che è propria della categoria: se il contributo non è ripetibile, l'esonero finisce per avvantaggiare l'avvocato e non le parti che dovrebbero essere esentate. Ecco perchè sul piano logico questa distinzione non si comprende.

Aggiungo però che se prendere in considerazione la mia osservazione può provocare un intralcio all'*iter* del disegno di legge in discussione, considerata la sua importanza, non insisto nella mia posizione; ho voluto soltanto far presente un aspetto del provvedimento, che, a mio avviso, era opportuno evidenziare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 13.

(È approvato).

Dopo l'articolo 13 il relatore propone di inserire un articolo 13-*bis* del seguente tenore:

« Ogni norma legislativa in contrasto con la presente legge è abrogata .

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

PENNACCHIO. Il presente provvedimento, che incontrerà certamente il favore di tutta la classe forense, non ha però risolto uno dei tanti problemi già sollevati dalla 10ª Commissione del Senato, quello relativo all'adeguamento delle pensioni indirette. È evidente che il problema non è stato affrontato perchè non è stato possibile reperire la necessaria copertura, tuttavia rappresenta una lacuna della legge.

È assolutamente inopportuno sollevare la questione in questo momento, per rinviarne poi la soluzione a quando saranno stati reperiti i mezzi necessari, tuttavia vorrei che il Senato rilevasse l'esistenza del problema e votasse un ordine del giorno con il quale si raccomanda al Governo e al Parlamento affinché, con precedenza assoluta ed appena saranno reperiti i necessari mezzi finanziari, provvedano ad eliminare lo squilibrio esistente, al fine di assicurare, in armonia con l'attuale aumento dei limiti delle pensioni, anche un adeguato aumento di quelle indirette.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore Pennacchio il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, a conclusione dell'approvazione del disegno di legge sull'adeguamento delle pensioni agli avvocati e procuratori legali, rileva che, a causa dell'insufficienza della relativa copertura finanziaria, non è stato possibile affrontare il problema dell'adeguamento della pensione indiretta a favore dei superstiti degli avvocati e dei procuratori che non hanno ancora maturato il diritto a pensione e fa voti affinché, con precedenza assoluta e non appena siano reperiti i necessari mezzi finanziari, il Governo e il Parlamento provvedano ad eliminare lo squilibrio esistente, al fine di assicurare, in armonia con l'attuale aumento dei limiti delle pensioni, anche un adeguato aumento di quelle indirette ».

TORELLI, relatore. Sono favorevole a questo ordine del giorno.

BERMANI. Mi associo all'ordine del giorno presentato dal senatore Pennacchio anche perchè la pensione indiretta attual-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

9ª SEDUTA (22 ottobre 1969)

mente corrisposta è veramente esigua. Debbo tuttavia rilevare che il problema viene comunque sollevato anche con la presentazione di un ordine del giorno.

T E S A U R O . Sono favorevole all'ordine del giorno pure se debbo rilevare che la giusta rivalutazione delle pensioni indirette può avvenire con provvedimenti di carattere amministrativo.

Gli organi della Cassa avevano proposto di affrontare il problema in occasione di questo provvedimento, ma ciò significava affossare il provvedimento stesso, perchè contemporaneamente era stata preparata una documentazione dalla quale risultava che la copertura finanziaria di questo aumento per le pensioni indirette doveva superare di molto la cifra di un miliardo. I calcoli, confrontati con dati emersi da una perizia fatta ad alto livello dall'Istituto di statistica, non sono accettabili e vanno respinti perchè inesatti. Tuttavia è certo che nell'ordine del giorno dobbiamo richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che questo problema — come ho già detto — può essere affrontato subito con provvedimenti di carattere amministrativo, indipendentemente dalla presentazione ed approvazione di una legge apposita. Il Governo, pertanto, può invitare la Cassa ad adottare quei provvedimenti di sua competenza che potrebbero, sia pure in parte, venire incontro alle legittime esigenze dei beneficiari di queste pensioni indirette. Avremo così messo l'accento sulla necessità di non occuparcene in questa legge e avremo suggerito anche un mezzo per cominciare a risolvere il problema in via amministrativa, salvo poi ad intervenire in un secondo momento in sede legislativa.

P R E S I D E N T E . Rilevato l'unanime interessamento per la situazione pensionistica dei congiunti degli avvocati e procuratori, constatato che quanto affermato dal senatore Tesauro corrisponde a verità, anche perchè è tuttora aperto il problema del 10 per cento che si dovrebbe versare all'INPS e che da cinque anni non viene versato consentendo quindi alla Cassa di accantonare

una notevole somma, considerato che vi è tutta la buona volontà di risolvere il problema delle pensioni indirette in via amministrativa e che con una modifica della legge indicata è possibile disporre della somma necessaria per far fronte all'adeguamento delle pensioni indirette, ritengo che si possa passare alla votazione dell'ordine del giorno presentato dal senatore Pennacchio.

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo prende atto dell'unanime consenso all'ordine del giorno presentato dal senatore Pennacchio, anzi ringrazia il senatore Tesauro e il Presidente i quali hanno voluto dare indicazioni, anche di carattere pratico, per una linea di intervento che può essere assunta in via amministrativa.

In questo momento non sono in grado di dire quale sia la scelta più opportuna, se l'*iter* legislativo o quello amministrativo, tuttavia quello che è certo è che esiste un accantonamento cospicuo. Inoltre, avendo la delega per questo particolare settore, posso assicurare anche personalmente — se mi è consentito — che mi interesserò perchè questo aspetto del problema possa essere affrontato al più presto, nella speranza che i risultati siano positivi, comunque nello spirito che ha animato la Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Pennacchio, accettato dal Governo e dal relatore.

(È approvato).

D I P R I S C O . Onorevoli colleghi, a conclusione della discussione di questo provvedimento mi corre l'obbligo, nel preannunciare il mio voto favorevole, di fare alcune considerazioni di ordine generale.

In Italia ci troviamo in grave ritardo rispetto ad alcune linee che da più parti politiche sono sempre state portate avanti quando si è discusso dei problemi relativi alla previdenza. È stata più volte rilevata la necessità di rompere le cosiddette gabbie

categoriali, di riconsiderare i trattamenti previdenziali della generalità dei lavoratori, al fine di pervenire ad un efficace e parificato sistema di sicurezza sociale.

In merito al presente disegno di legge debbo dire che la sua formulazione iniziale era viziata da alcuni contenuti categorialistici deteriori che non potevano non preoccupare chi di queste cose si è occupato per tanti anni, anche perchè veniva falsata la piattaforma dalla quale ci saremmo dovuti muovere.

Pertanto, nell'esprimere il mio voto favorevole all'approvazione del disegno di legge al nostro esame, formulo l'auspicio che ci si incammini quanto più celermente possibile verso quel sistema di sicurezza sociale per cui tutti coloro che in Italia svolgono una attività lavorativa abbiano una previdenza corrispondente all'attività lavorativa esplicata, ma inquadrata in una visione d'insieme.

Z U C C A L A'. Il Gruppo socialista vota a favore del disegno di legge formulando l'auspicio che questa giustizia che è stata resa alla categoria forense sia resa anche a tutte le altre categorie professionali.

M A R I S. Il Gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge. Ovviamente si associa all'auspicio formulato dal Gruppo socialista per quanto riguarda il miglioramento generale del sistema pensionistico del Paese, ed è convinto che questo sistema pensionistico debba svilupparsi secondo linee di globalità per realizzare la pensione nella misura più alta possibile per tutti i lavoratori con un sistema di solidarietà e di mutualità collettiva.

In questo senso il Gruppo comunista vorrebbe però esprimere non solo un auspicio, ma un impegno, perchè questo disegno di legge, per necessità di copertura, ha finito per ignorare quelle che sono alcune istanze presenti nel Paese. Abbiamo controversie che risentono dell'onere delle spese iniziali (controversie di lavoro, eccetera) e indubbiamente la legge non ha affrontato questa tematica. È chiaro che per somministrare delle pensioni bisogna riempire la Cassa dalla qua-

le si effettuano i prelievi, ma questa Cassa viene ancora riempita in misura e con mezzi largamente indifferenziati: non si è discriminato tra chi ricorre alla giustizia per necessità di carattere alimentare e chi ricorre alla giustizia perchè ha in gioco grossi interessi che rendono indifferente l'ulteriore onere per la notifica di un atto. Ci troviamo in presenza di istanze sociali di questo tipo, cioè di rendere gratuito il servizio della giustizia quando sono in gioco interessi di carattere sociale (controversie sul lavoro, eccetera). La legge non dico che abbia ignorato tutta questa tematica, ma non ha potuto affrontarla. Resta comunque la necessità di rivedere anche queste leggi relative al reperimento dei fondi necessari alla copertura quando questo reperimento incide su dei costi che sono già insopportabili per certe categorie.

B I S A N T I S. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si conclude una vicenda tormentata che ha destato l'attenzione non soltanto della classe forense, ma di tutto il Paese.

La materia di cui ci siamo occupati ha sempre dato motivo di riflessione ed ha suscitato motivo di interesse sin da quando se ne cominciò a parlare nel 1933, quando venne istituito l'Ente di previdenza degli avvocati e procuratori con finalità puramente assistenziali, quasi di dispensatore di elemosine. Nel periodo della guerra la gestione fu del tutto insufficiente e quando dopo la liberazione questo Ente venne trasformato in Cassa nazionale per l'assistenza e previdenza degli avvocati e procuratori, si trovò in quella situazione a tutti nota. Il primo commissario — se non vado errato — fu l'onorevole avvocato Pietro Mancini, zio dell'attuale Presidente di questa Commissione. Questo problema è stato molto sentito nella nostra regione: basterebbe citare quanto ha fatto il collega avvocato Nicoletti che se ne è occupato per 20 anni e tutt'ora continua ad occuparsene.

Onorevoli colleghi, credo che dal 1933 ad oggi si siano succedute una decina di leggi per cercare di risolvere gradualmente tutti i problemi che si sono affacciati, di modo

che qualche insoddisfazione giustificatissima, fino ad oggi manifestata, qualche deficienza che scorgiamo anche in questo provvedimento, con il quale tra l'altro il proponente intendeva ottenere soltanto un adeguamento senza incidere sui punti fondamentali che formano ancora oggetto di discussione, le perplessità oggi affiorate stanno a dimostrare come si tratti di una materia che deve essere inquadrata in un ambito più vasto. Concordo, pertanto, con i colleghi che mi hanno preceduto sulla necessità di adeguare questa legislazione in modo da arrivare ad una certa uniformità. Cioè, collega Maris, non credo che ci siano troppe disparità di trattamento. Siamo stati tutti d'accordo nel sottrarre alla contribuzione coloro che, per necessità obiettive, devono promuovere controversie di lavoro. Non so se il riferimento alla legge del 1959 sia o no sufficiente, perchè abbiamo la legge del 1966 sul licenziamento individuale che ripete pressappoco gli stessi concetti; comunque, penso che non ci possano essere dubbi sulla necessità di generalizzare l'esenzione. Così come ritengo che ci sia una certa rispondenza attraverso le diverse tassazioni; per esempio, se un procuratore viene a percepire un certo compenso, alla fine del suo lavoro deve pagare la Cassa di previdenza in proporzione a quanto ha percepito.

Sono del parere, insomma, che dobbiamo essere soddisfatti dei risultati conseguiti e veramente grati al senatore Tesaurò che ha preso l'iniziativa e l'ha portata avanti con impegno. Io, che sono scarso di elogi e di apprezzamenti, in questa occasione sento anche il dovere di ringraziare il Presidente, che ha sposato questa causa da avvocato ma soprattutto da parlamentare, con grande entusiasmo; e di ringraziare il relatore che, tra l'altro, ha seguito ininterrottamente con il proponente l'iter laborioso del provvedimento, sobbarcandosi ad un improbo lavoro di indagine di ordine anche statistico per stabilire se si poteva arrivare alla auspicata conclusione.

Unico punto di insoddisfazione quello riassunto dall'ordine del giorno. Peraltro, anche a questo proposito ci siamo sforzati di fare del nostro meglio, così come tentammo fin

dal 1965 attraverso un documento del collega Amatucci che porta anche la mia firma, in cui si sosteneva che il primo problema da affrontare era, appunto, quello dell'assistenza a 800 vedove e 500 figli. La misura di 40.000 lire mensili è assolutamente insufficiente; come giustamente il senatore Varaldo sosteneva, ci deve essere sempre un rapporto tra pensione diretta e indiretta.

Comunque, non penso che il problema possa essere risolto in via unicamente amministrativa, così come quello dell'alta tassazione, rimasta contro la nostra volontà. Certo che, una volta assestata la situazione, sarà necessario emanare un nuovo provvedimento a favore delle vedove e dei figli. Con questa considerazione, annuncio il voto favorevole mio personale e del Gruppo della Democrazia cristiana.

P E N N A C C H I O . Tutto è bene quel che finisce bene. Indubbiamente va sottolineato l'atto di solidarietà compiuto dal Parlamento verso uno dei più alti poteri dello Stato. Peraltro, facendo eco a quanto hanno affermato alcuni colleghi, ritengo anch'io sia il caso di sottolineare come il disegno di legge che stiamo per approvare apra la strada ad una rivalutazione di tutto il campo pensionistico e come sia opportuno il riferimento ad altre categorie della libera professione che hanno una dignità pari a quella dell'ordine forense e come si debba auspicare di poter arrivare, un giorno, ad uno strumento che unifichi tutte le previdenze senza assistere alla miriade di Casse le quali, nell'iter burocratico, finiscono per disperdere lungo la strada una parte dei contributi destinati alla formazione dei cespiti. Non possiamo, inoltre, dimenticare le categorie del lavoro subordinato e il raffronto, che indubbiamente sarà fatto dall'opinione pubblica, tra quelle pensioni e quelle che spetteranno agli avvocati. Ragion per cui dovrà essere nostro compito cercare, non appena se ne presenterà l'occasione, di affrontare e risolvere anche i problemi delle altre categorie.

P R E S I D E N T E . A conclusione dei lavori credo mio dovere ringraziare tutti per l'apporto dato; in particolare il senato-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)9^a SEDUTA (22 ottobre 1969)

re Tesauro che, con la propria iniziativa, ha sollevato il problema che sta tanto a cuore alla classe forense e quindi il relatore per la preziosa collaborazione prestata. Sento anche il dovere di rilevare come si sia compiuto un ottimo lavoro, per cui possiamo essere certi che esso tornerà gradito alla classe forense, finora costretta a un trattamento previdenziale ingiusto e lesivo della propria dignità. Mi auguro in avvenire di poter affrontare in questa sede l'esame di disegni di legge riguardanti analogo problema di altre categorie di professionisti. L'*optimum* sarebbe di rivedere tutta la situazione della previdenza in un quadro più organico e di arrivare a una riforma generale del sistema previdenziale del nostro Paese. Infine, ringrazio tutti gli organi rappresentativi forensi per la collaborazione prestata e il Governo per aver dato il massimo appoggio e la dimostrazio-

ne di aver compreso che si trattava di un problema la cui soluzione era particolarmente attesa dall'intera categoria.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Il relatore propone che il titolo del disegno di legge sia così modificato: « Adegua-mento delle pensioni degli avvocati e procuratori ».

Poichè non si fanno osservazioni, la proposta si intende approvata.

La seduta termina alle ore 13.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI